



CNA
PPC



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

*Pareri espressi
dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni
o stazioni appaltanti, ecc.*

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it

concorsi.cnappc@archiworld.it

consulenzalavoripubblici.cnappc@archiworld.it

*Presidente: **Rino La Mendola***

*Consulenza Tecnica: **Accursio Pippo Oliveri***

*Consulenza Legale: **Marco Antonucci***

*Segreteria: **Raffaele Greco***

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per **Regolamento** si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)

- per **ANAC** o, fino al 2014, per **AVCP**, si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

QUESITI	PAROLA CHIAVE: ARGOMENTI	PARERI
---------	-----------------------------	--------

<p align="center">20/03/2015 Federazione Puglia</p>	<p align="center">■ Concorso progettazione</p>	<p align="center">29/04/2015 – CNAPPC</p>
<p>Si trasmette il parere di questa Federazione relativo ai bandi di concorso per la valorizzazione e riqualificazione integrata del paesaggio costiero, adottati dai Comuni di Gallipoli (LE), Melendugno (LE) e Torchiarolo (BR).</p>	<p>Codice, art. 109, c. 2, concorso in due fasi</p>	<p>Si fa riferimento alle procedure in oggetto e agli interventi già effettuati al riguardo dall'Ordine di Brindisi e dalla Federazione degli Ordini della Puglia.</p> <p>Esaminati gli atti pervenuti e reperiti on-line i bandi adottati dalle stazioni appaltanti in oggetto, si evidenzia quanto segue:</p> <p>Adozione del concorso in due fasi: la procedura prescelta per tali iniziative concorsuali fa espresso riferimento all'art. 109, comma 2, del Codice. Il ricorso a tale particolare fattispecie di concorso in due gradi, avente ad oggetto, per la seconda fase, il livello definitivo della progettazione, viene subordinato dal legislatore a "previa adeguata motivazione", di cui, nei bandi esaminati, non si rinviene traccia. Né questa può essere individuata semplicemente nel particolare oggetto del concorso che, peraltro, parrebbe più adeguato al concorso in due fasi previsto dal primo comma dell'art. 109 (concorso di idee per il primo grado e progettazione pari al livello preliminare per il secondo), tenuto presente, del resto, che già questo tipo di procedura può essere attuata solo "in caso di intervento di particolare rilevanza e complessità";</p> <p>Sovrapposizione di norme: le stazioni appaltanti in oggetto, di fatto, puntano su un'imperfezione dell'art. 260 del Regolamento che, dimenticando l'opzione di cui all'art. 109, comma 2, del Codice, stabilisce che l'ammontare del premio sia riferibile ad una percentuale (60%) del compenso previsto per la redazione del progetto preliminare. All'uopo, si precisa che l'art. 260 del Regolamento costituisce una norma di rango secondario, in contrasto con una norma di rango superiore: l'art. 5 del DL 83/2012, convertito in Legge 134/2012. Tale art. 5 prescrive che le stazioni appaltanti, nelle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria, debbano calcolare l'importo a base d'asta applicando i parametri di cui all'apposito Decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro delle Infrastrutture: Decreto varato il 31 ottobre 2013 (DM 143/2013). Peraltro, l'obbligo per le stazioni appaltanti di applicare il suddetto art. 5, che in ogni caso prevale sull'art. 260 del Regolamento (come detto norma di rango inferiore), è stato sancito anche dall'ANAC con la recente determinazione n°4/2015, la quale ha sottolineato il rischio che il mancato rispetto della norma alimenterebbe una carenza di trasparenza, determinando il ricorso a procedure di affidamento errate. Per quanto sopra esposto, considerato che l'Amministrazione, con il concorso in esame, acquisirebbe un progetto definitivo, l'importo del premio risulta notevolmente sottostimato;</p> <p>I Documenti preliminari sono incompleti, in quanto non sono state compiutamente rispettate le prescrizioni di cui all'art. 15, commi 5 e 6, del Regolamento;</p> <p>In merito agli elaborati richiesti per la partecipazione alla prima fase, di cui all'art. 9 del bando, occorre specificare in modo tassativo il formato delle tre tavole richieste che, nell'attuale stesura, appare lasciato alla discrezionalità dei concorrenti.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che le stazioni appaltanti in oggetto, in autotutela, riformulino i bandi, superando le anomalie riscontrate.</p>